

**Delibera n. 1461**

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DELLA  
SIG.RA MARGHERITA BERTOLETTI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA  
DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera CONSOB n. 5844 del 18 dicembre 1991 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Margherita Bertolotti, nata a Torino (TO) il 31 ottobre 1958;

VISTA la nota del 2 marzo 2020 (prot. n. 13127 di pari data) con la quale Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili alla Sig.ra Margherita Bertolotti, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le note del 12 marzo 2020 (prot. n. 14667 di pari data) e del 6 aprile 2020 (prot. n. 17819 di pari data) con cui, rispettivamente, Banca Mediolanum S.p.A. e FincoBank S.p.A. hanno trasmesso



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

a questo Organismo ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato della Sig.ra Margherita Bertoletti;

VISTI la delibera OCF n. 1349 del 21 aprile 2020, notificata in pari data, con cui la Sig.ra Margherita Bertoletti è stata sospesa in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF nonché il rigetto dell'istanza di riesame del suddetto provvedimento deciso dal Comitato di Vigilanza in data 9 luglio 2020;

VISTA la nota del 28 aprile 2020 (prot. n. 20927/20), notificata all'interessata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, alla Sig.ra Margherita Bertoletti, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF le violazioni dell'art. art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già art. 107, comma 1 del Regolamento intermediari adottato con delibera n.16190 Consob del 29 ottobre 2007), consistenti nell'aver:

- acquisito, anche temporaneamente, mediante distrazione, la disponibilità di somme e valori di pertinenza di clienti;
- contraffatto la firma dei clienti;
- perfezionato operazioni non autorizzate;

RILEVATO che, con nota del 7 maggio 2020 (prot. n. 121833 di pari data), la Sig.ra Margherita Bertoletti ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 13 maggio 2020 (prot. nn. 22813 e 22822 di pari data), con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessata;

ESAMINATE le memorie difensive della Sig.ra Margherita Bertoletti pervenute con nota del 15 giugno 2020 (prot. n. 26985 di pari data);

VISTO il verbale dell'audizione personale della Sig.ra Margherita Bertoletti, svoltasi in data 8 luglio 2020 in modalità telematica – conformemente alla “Procedura per l'audizione a distanza delle parti” adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020” – in accoglimento della richiesta formulata dalla parte con la nota del 15 giugno 2020 (prot. n. 26986 di pari data), riscontrata dapprima in data 17 giugno 2020 (prot. n. 27293 di pari data) e successivamente in data 30 giugno 2020 (prot. n. 28901 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 27 agosto 2020 – trasmessa in pari data anche alla parte (prot. n. 39139/20) – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati alla Sig.ra Margherita Bertoletti e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dalla Sig.ra Margherita Bertoletti, con nota del 25 settembre 2020 (prot. n. 44883 del 28 settembre 2020), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico della Sig.ra Margherita Bertoletti le contestate violazioni dell'articolo 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 3, 4 e 7 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di *(i)* contraffazione della firma dei clienti su modulistica contrattuale o su altra documentazione relativa a operazioni poste in essere dagli stessi; *(ii)* acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela; e *(iii)* perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente a valere su rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati;
- con riguardo alla specificità del caso e alla sua gravità, nonostante le condotte siano sostanzialmente riferibili a due sole posizioni/clienti e che a carico della consulente non risulti alcun precedente, va rilevato che la radicale violazione delle regole che presiedono il corretto esercizio della professione di consulente finanziario, l'avvenuta realizzazione di condotte acquisitive – ciascuna delle quali, anche singolarmente considerata, suscettibile di determinare la radiazione della consulente – in un ampio arco temporale e per un rilevante ammontare di somme di denaro, nonché le modalità dirette ad occultare all'Intermediario la propria irregolare operatività costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità della consulente di cui trattasi nei confronti della clientela assegnata alle sue cure, nonché dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili a titolo di dolo alla Sig.ra Margherita Bertoletti.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## DELIBERA

che la Sig.ra Margherita Bertoletti, nata a Torino (TO) il 31 ottobre 1958, è radiata dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma *4-bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 29 settembre 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti